

Vi indirizziamo la presente per informarVi che, a partire dal 1° ottobre 2020 la Vorwerk Italia s.a.s. ha implementato un nuovo sistema per la gestione degli ordini d'acquisto con i propri Fornitori attraverso la piattaforma denominata Ariba Network (di seguito "Ariba"), che ne permette la trasmissione con modalità più snelle e digitali.

La possibilità di operare tramite Ariba richiede l'accettazione in via preventiva ed una tantum delle condizioni generali di contratto applicabili alle forniture oggetto degli ordini e delle offerte scambiate attraverso la piattaforma Ariba che troveranno applicazione in tutti i casi in cui non saranno derogate, modificate o integrate espressamente all'atto del rilascio dei singoli ordini di fornitura e che vengono di seguito riportate:

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
applicabili alla fornitura di beni e servizi alla
Vorwerk Italia s.a.s. di Vorwerk Management s.r.l.

Le presenti condizioni generali disciplinano il perfezionamento e l'esecuzione degli ordini conclusi attraverso la piattaforma Ariba Network.

1. Principi generali

Le seguenti condizioni di contratto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi, i contratti di compravendita e/o di appalto d'opera stipulati da Vorwerk Italia s.a.s. di Vorwerk Management s.r.l. (d'ora innanzi "Vorwerk") con i propri Fornitori.

2. Ordini

L'ordine è regolato dalle condizioni particolari in esso descritte nonché da quelle generali qui riportate, ove non espressamente derogate per iscritto. Nonostante qualsiasi contraria statuizione contenuta nelle condizioni di vendita del Fornitore, il Fornitore concorda che la sua accettazione dell'ordine inoltrato da Vorwerk costituisce espressa rinuncia da parte del Fornitore alle proprie eventuali condizioni generali di contratto.

3. Durata e recesso

L'ordine può prevedere l'espletamento di attività relative alla fornitura una tantum di beni e/o servizi o di attività che viceversa vengono ricorrentemente eseguite nel tempo.

Nel primo caso il relativo contratto scadrà una volta eseguita la predetta fornitura nel termine di volta in volta indicato in ciascun ordine, mentre nel secondo caso avrà, salvo diversa indicazione, una durata pari a 12 mesi a partire dall'accettazione dell'ordine.

Le Parti potranno in ogni caso recedere dai contratti ad esecuzione ricorrente dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o via PEC, con almeno 30 giorni di preavviso.

4. Termini e modalità di consegna

I termini di consegna indicati nell'ordine devono intendersi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile. Nel caso in cui tali termini non siano rispettati, Vorwerk potrà:

- a) avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento delle penali eventualmente stabilite nell'ordine stesso;*
- b) risolvere il contratto ex art. 1453 del Codice Civile dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata o via PEC, fermo restando il diritto al pagamento della penale di cui al punto precedente ed il risarcimento del maggior danno;*
- c) pretendere comunque l'adempimento, comunicando tale sua volontà con le medesime forme di cui sopra nei termini di legge.*

La consegna dei beni e/o dei servizi indicati nell'ordine deve avvenire "franco magazzino" presso la sede di Vorwerk, o presso il diverso indirizzo di destinazione indicato nell'ordine medesimo. Ove non diversamente ed espressamente pattuito, le spese di trasporto sono a carico del Fornitore, così come i rischi ad esso connessi. I beni consegnati saranno sottoposti a verifica da parte della Vorwerk entro trenta giorni dalla consegna, trascorsi i quali i beni si riterranno accettati.

5. Imballaggio e spedizione

Il Fornitore dovrà fornire i beni con un imballaggio adeguato, tenendo conto della natura dei beni e prendendo tutte le misure necessarie a proteggerli da agenti esterni e dal rischio di danneggiamento. Il Fornitore etichetterà ogni collo con informazioni di spedizione, numero di ordine d'acquisto, data di spedizione, nome ed indirizzo del mittente e del destinatario. Il Fornitore sarà considerato responsabile in via esclusiva per ogni danno ai beni o per qualsiasi spesa extra dovuti ad imballaggio, indicazioni di spedizioni difformi da quanto previsto o comunque inadeguate.

Numero e data d'ordine devono essere sempre citati su documento di consegna e fattura.

6. Prezzi

I prezzi indicati nell'ordine si intendono fissi ed invariabili, con rinuncia del Fornitore ad avvalersi della previsione di cui agli artt. 1467 ed 1664 del Codice Civile, non soggetti a revisioni o aumenti né ad

adeguamenti risultanti da variazioni dei tassi di cambio o del costo delle materie prime. Il prezzo si intende incluso di imballaggio e di ogni altro costo connesso all'esecuzione dell'ordine d'acquisto.

7. Fatturazione, Termini e modalità di pagamento

Il Fornitore deve emettere la fattura in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni. Le fatture devono essere riferite ad un solo ordine e ad una sola consegna e/o spedizione. Esse devono riportare i riferimenti sia dell'ordine che delle sue singole posizioni come pure del relativo documento di trasporto. La Vorwerk effettuerà i pagamenti, di norma, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della fattura a mezzo di bonifico bancario, ove non diversamente ed espressamente pattuito, fatto salvo in ogni caso l'esito positivo della verifica dei beni consegnati. Non sono ammesse compensazioni fra crediti, benché parimenti certi, liquidi ed esigibili.

8. Denuncia dei vizi

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 del Codice Civile, Vorwerk potrà denunciare vizi e difetti dei beni oggetto dell'ordine entro 30 giorni dalla data della scoperta, mentre resta ferma la disposizione dell'art. 1667 del Codice Civile per il caso di appalto d'opera. I beni difettosi, o comunque privi delle specifiche, saranno rifiutati e tenuti a disposizione del Fornitore che dovrà provvedere al sollecito ritiro a propria cura e spese. Vorwerk si riserva il diritto di richiedere al Fornitore la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi o privi delle qualità, salva in ogni caso la facoltà per Vorwerk di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento del danno.

9. Responsabilità e manleva

Il Fornitore terrà indenne Vorwerk da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualsiasi rivendicazione di terzi relativamente a diritti di privativa industriale eventualmente esistenti sui beni forniti alla stessa Vorwerk, così come da qualsiasi responsabilità per danni che questi potessero causare a Vorwerk, ai suoi dipendenti e collaboratori, terzi e/o a cose di proprietà di terzi, e ciò anche se i beni acquistati fossero incorporati da Vorwerk in altri beni.

10. Diritti di proprietà e confidenzialità delle informazioni

Ogni dato, disegno o altro materiale e informazione che siano forniti da Vorwerk, oppure forniti dal Fornitore ma pagati da Vorwerk come parte del prezzo d'acquisto dei beni, resterà di proprietà esclusiva di Vorwerk stessa, e sarà considerato riservato. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziale tutto il materiale e le informazioni di cui al presente punto nonché ogni altro materiale e informazione riservati, di proprietà di Vorwerk, ricevuti ai presenti fini e si impegna ad evitare ogni comunicazione o rilascio di tali materiali ed informazioni a terzi. Ogni informazione pubblicitaria o comunicazione scritta ed orale concernente l'ordine o i suoi dettagli è soggetta al previo consenso scritto di Vorwerk.

I dati personali relativi a Collaboratori e/o Clienti di Vorwerk che vengono dati al Fornitore possono essere da quest'ultimo utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico e non possono essere pertanto posti a conoscenza di terzi. L'eventuale uso improprio di tali dati, indipendentemente dal rispetto della normativa vigente in materia di Privacy, al che il Fornitore sarà ovviamente tenuto, sarà considerato illegittimo e conseguentemente perseguito nelle opportune sedi.

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

11. Titolarità ed utilizzo dei marchi

I marchi Vorwerk, Folletto, Bimby, Kobold e Thermomix sono di esclusiva proprietà di Vorwerk International & Co. KmG, ed il loro uso è riservato alle società del Gruppo Vorwerk.

È fatto divieto di utilizzare detti marchi in qualunque modo, contesto o forma e per qualunque finalità, referenze incluse, in assenza di una esplicita autorizzazione resa da parte della Vorwerk International & Co. KmG.

12. Codice Etico e D. Lgs. nr. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Fornitore prende atto del fatto che Vorwerk ha adottato un proprio codice etico (di seguito "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001: tale adozione ha tra l'altro lo scopo di

prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto, e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni.

Il Fornitore, preso atto dei principi ivi stabiliti, nonché dei contenuti del "Codice Etico" e del "Modello 231" di Vorwerk, esaminati nella loro integralità, si impegna, anche per il fatto dei propri dipendenti, collaboratori, amministratori, soci e di chiunque partecipi a vario titolo all'esecuzione del contratto, ad osservarli ed a farli osservare in ogni loro parte tenendo, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, comportamenti rispettosi degli stessi.

Il Fornitore si impegna altresì ad ottemperare tempestivamente a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Vorwerk o del responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce.

Il Fornitore dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, sia in generale, con riguardo alla sua persona o ai soggetti che lo rappresentano, che in particolare, nel proprio rapporto con Vorwerk, verificatisi in passato, come anche nella fase delle trattative e della conclusione del contratto, e si impegna, per quanto di propria spettanza, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal sopra citato d.lgs. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge ed ai propri strumenti di organizzazione interna e, in ogni caso, ad informarne il referente di Vorwerk, così come sopra individuato, immediatamente, ovvero nel termine massimo di 48 ore.

La violazione da parte del Fornitore, di principi o precetti contenuti nel "Codice Etico" o nel "Modello 231" di Vorwerk, il rilascio di dichiarazioni mendaci o reticenti in ordine alla già conosciuta o successivamente appresa violazione di tali principi e precetti, così come, il compimento, da parte del Fornitore, o di persone o enti dallo stesso coinvolti nella esecuzione del presente contratto, di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 come nel tempo integrato e modificato, costituirà causa di automatica risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c.

13. Subfornitura e subappalto

Nel caso di contratto di appalto, il Fornitore provvederà all'adempimento in prima persona, con esclusione della possibilità di delegare a terzi la fornitura o l'appalto per la realizzazione di beni in assenza del previo consenso di Vorwerk espresso in forma scritta.

In caso di autorizzato coinvolgimento di soggetti terzi nell'esecuzione, in tutto in parte, di un ordine, il Fornitore sarà tenuto a rispondere della puntualità, qualità, completezza ed affidabilità delle attività demandate a tali terzi così come del risultato di queste ultime, impegnandosi a risarcire Vorwerk di ogni danno che questa dovesse subire quale conseguenza dell'operato dei propri aventi causa.

Il Fornitore garantisce inoltre, per sé e per i propri aventi causa, il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali anche nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o ausiliari propri e/o di terzi impiegati nella fornitura oggetto del presente contratto, nonché l'ottemperanza ai principi ed alle linee guida previste dal decreto legislativo 231 del 2001, dal GDPR (General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) e dal decreto legislativo 81/2008 (Sicurezza sul Lavoro).

14. Regole generali

Osservanza di leggi e regolamenti. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare pienamente ogni legge, decreto e regolamento emanato dalle autorità statali e locali, ed ogni norma e regolamento emanato da organizzazioni private o pubbliche e concernenti la sua attività nell'ambito dell'adempimento all'ordine d'acquisto. Il Fornitore, in particolare dovrà sopportare le conseguenze economiche e/o amministrative subite da Vorwerk come conseguenza del mancato rispetto da parte del Fornitore, del suo personale, dei suoi agenti o fabbricanti, delle disposizioni di dette leggi, decreti, regolamenti o altri testi summenzionati.

Acquiescenza. La rinuncia di una Parte all'esercizio dei propri diritti, nell'eventualità di un inadempimento dell'altra Parte ai termini del presente Accordo, non costituirà rinuncia per alcun successivo inadempimento. Il fatto che una Parte non faccia valere un termine od una delle condizioni qui previste non costituisce rinuncia a tale termine o condizione, e non limiterà il diritto di far valere tale termine o condizione in un secondo tempo.

Invalidità od inefficacia di una o più clausole contrattuali. Ove una o più delle presenti condizioni generali di contratto così come una delle clausole particolari contenute nell'ordine cui le presenti sono applicabili, dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, rimane inteso che tale nullità o inefficacia resterà limitata alla o alle clausole viziate e non determinerà l'invalidità integrale del contratto concluso fra le parti.

Divieto di cessione di contratto e dei crediti. L'ordine d'acquisto ed il successivo contratto ed i crediti che da quest'ultimo derivano non potranno essere ceduti parzialmente o totalmente a terzi.

15. Validità delle Condizioni Generali di Vendita – Modifiche

Vorwerk Italia si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Vendita; tali modifiche ed integrazioni non avranno effetto sui contratti già conclusi ed in corso di esecuzione.

Unitamente alla formale accettazione delle sopra estese condizioni, da confermarci via PEC, in risposta alla presente corrispondenza, Vi invitiamo ad indicarci il nominativo e l'indirizzo di posta elettronica della persona che parteciperà al Workshop di Ariba, utile a comprendere potenzialità e vantaggi dell'utilizzo della piattaforma e quelli della persona cui

delegherete la gestione del processo di ricevimento ordine, formulazione offerte e perfezionamento degli accordi di fornitura attraverso la piattaforma Ariba, alle condizioni sopra riportate.

Una volta ricevuta conferma da parte Vostra della accettazione di tali condizioni ed i dati riguardanti i Vostri referenti come sopra individuati, daremo corso all'invito alla partecipazione Workshop di Ariba ed, a seguire, alla procedura di accreditamento della Vostra impresa quale fornitore del Gruppo Vorwerk.

Restiamo in attesa di un Vostro riscontro e porgiamo distinti saluti.

Vorwerk Italia s.a.s.